



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)

Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737

tel. 099/8884086; fax 099/8880273

PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito Web: <http://icgiovanni23palagiano.edu.it>



ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII"-Palagiano
Prot. 0003808 del 05/05/2022
V-4 (Uscita)

Ai docenti

Agli alunni

Ai genitori

Atti

Sito web

Circ. n. 162

**Oggetto: Valutazione finale a. s. 2021-2022 e ammissione degli alunni alla classe successiva;
criteri deroghe assenze per ammissione alla classe successiva**

Per l'a. s. 2021-2022, i criteri di valutazione e di ammissione degli alunni alla classe successiva, i criteri per le deroghe al numero di assenze per ammissione alla classe successiva sono descritti e precisati di seguito.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1515 del 01/09/2020 in riferimento al dl 22/2020 convertito in Legge 41/2020, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con valutazione inferiore a LD in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi; progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C; visite e viaggi d'istruzione) purché effettivamente svolte dall'alunno.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DEROGHE AI LIMITI DELLA FREQUENZA OBBLIGATORIA

Alla scuola Primaria	Alla Scuola Secondaria di 1° grado
in sede di scrutinio finale presieduto dal DS in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10 in Secondaria primo grado; a LD in Primaria)	
il team dei docenti della classe	i docenti del consiglio di classe
può / possono non ammettere l'alunno alla classe successiva	
all'unanimità	a maggioranza
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione	con adeguata motivazione

Sulla base della normativa vigente, ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti;

- premesso che la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico;
- premesso che la scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF;
- premesso che la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- premesso che il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni;
- premesso che per la formulazione del giudizio finale i docenti terranno conto dei seguenti indicatori:
 - partecipazione, impegno e interesse mostrati nei confronti del dialogo educativo
 - progressi, anche lievi, rispetto ai livelli di partenza
 - competenze disciplinari acquisite
 - competenze trasversali acquisite nella dimensione cognitiva, metodologica, metacognitiva, e affettivo- relazionale

Il Collegio dei Docenti

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva, supportati da relative evidenze (CD del 29-10-20) :

Scuola Primaria

- ☐ I risultati di apprendimento risultano IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE in quattro o più discipline (tra le quali Italiano e Matematica) e si considerano pregiudicanti per la frequenza costruttiva della classe successiva.
- ☐ L'alunno è stato in maniera documentata coinvolto in iniziative di recupero e supporto progettate ad hoc dall'istituzione scolastica.
- ☐ Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte, lo studente ha assunto un atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo
- ☐ La Famiglia sia stata informata in maniera tempestiva e continuativa dell'andamento critico del percorso scolastico/formativo dello Studente
- ☐ Lo Studente e la Famiglia siano stati debitamente sostenuti ed aiutati ad accettare l'eventualità di non promozione/ammissione, interpretandola come opportunità di miglioramento – o almeno come conseguenza delle proprie scelte – e non come fallimento personale.

Nella stessa giornata dello scrutinio di II quadrimestre che definisce la non ammissione alla classe successiva, il Coordinatore di classe contatterà la Famiglia dell'alunno per la comunicazione seppur informale della deliberazione avvenuta.

Nel caso di ammissione pur in presenza di una o più delle condizioni sopra riportate, che pur non pregiudicano l'ammissione, il Coordinatore di classe si farà carico di completare il Documento di valutazione con una lettera scritta – predisposta con format condiviso – da inviare alla Famiglia - che informi sulle carenze rilevate e sull'opportunità, nonché sui suggerimenti di misure da predisporre per la loro compensazione.

Scuola Secondaria di primo grado e all'Esame di Stato

La non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame di Stato di fine primo ciclo avviene, pur in presenza dei prerequisiti seguenti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 – classi III

quando in sede di scrutinio finale – presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo Delegato), si accerti e documenti che si siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- ☐ I risultati di apprendimento risultano non sufficienti (valutazione = 5) in cinque discipline o gravemente insufficienti (valutazione uguale o inferiore a 4) in tre o più discipline (tra le quali Italiano e Matematica) e si considerano pregiudicanti per la frequenza costruttiva della classe successiva.
- ☐ L'alunno è stato in maniera documentata coinvolto in iniziative di recupero e supporto progettate ad hoc dall'istituzione scolastica.
- ☐ Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte, lo studente ha assunto un atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo
- ☐ La Famiglia sia stata informata in maniera tempestiva e continuativa dell'andamento critico del percorso scolastico/formativo dello Studente
- ☐ Lo Studente e la Famiglia siano stati debitamente sostenuti ed aiutati ad accettare l'eventualità di non promozione/ammissione, interpretandola come opportunità di miglioramento – o almeno come conseguenza delle proprie scelte – e non come fallimento personale.

Nella stessa giornata dello scrutinio di II quadrimestre che definisce la non ammissione all'esame di stato o alla classe successiva, il Coordinatore di classe contatterà la Famiglia dell'alunno per la comunicazione seppur informale della deliberazione avvenuta.

Nel caso di ammissione pur in presenza di una o più delle condizioni sopra riportate, che pur non pregiudicano l'ammissione, il Coordinatore del Consiglio di classe si farà carico di completare il Documento di valutazione con una lettera scritta – predisposta con format condiviso – da inviare alla famiglia che informi sulle carenze rilevate e sull'opportunità, nonché sui suggerimenti di misure da predisporre per la loro compensazione.

Inoltre, il Collegio dei Docenti

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti criteri generali (Del. n. 15 del CD del 20-10-21) per ammettere motivate deroghe al mancato raggiungimento della frequenza dei tre quarti dell'orario scolastico personalizzato di alunni della scuola Secondaria di primo grado ai fini dell'ammissione o meno alla classe successiva e all'Esame di Stato, in casi eccezionali debitamente documentati per:

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia debitamente documentata dai genitori
5. Assenze per motivi "sociali", su segnalazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati

6. Assenze per ingressi/uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
7. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
8. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe/ interclasse.
9. Assenze per ingressi e/o uscite anticipate per motivi di malattia e/o di frequenza di centri di riabilitazione.
10. Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa.

purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Per il riconoscimento della deroga, tutte le certificazioni originali del periodo di assenze da detrarre devono essere consegnate in segreteria alunni almeno cinque giorni prima della data fissata per lo scrutinio finale, pur con ovvio rispetto della privacy degli Studenti e delle Famiglie coinvolte.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di gradire cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa La Greca